

TORNATA DEL 15 NOVEMBRE 1849

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. Richiami e rettificazioni al verbale — Presentazione di due progetti di legge: 1° per l'applicazione del sistema metrico decimale e della nuova tariffa per la vendita dei tabacchi; 2° per modificazioni ed aggiunte al Codice civile (sulla patria potestà) — Si riprende la discussione del progetto di legge concernente le giubilazioni e le pensioni militari.

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2.
Si dà lettura del processo verbale.

RICHIAMI E RETTIFICAZIONI AL VERBALE.

DE SONNAZ. Domando la parola per un'osservazione sul processo verbale. Si dice nel processo verbale che io abbia appoggiato l'emendamento dell'onorevole senatore Ignazio Pallavicini, il che non fu; io ho appoggiato il primo progetto ministeriale, che era di mantenere il diritto alla pensione delle figlie nubili.

GIULIO. Invece di dire che il senatore De Sonnaz divide il parere del senatore Pallavicini, si dirà che il senatore De Sonnaz divide il parere del regio commissario, cioè appoggia il primo progetto del Ministero.

(Il senatore De Fornari fa alcune osservazioni ancora sul processo verbale, cioè che, se egli voleva che si sopprimesse la parola ciascuno avanti a quelle di *convitto nazionale*, in ordine ai posti che nei medesimi si dovevano riservare pei figli dei militari, desiderava che si ponesse in seguito alla parola *numero* la parola *congruo*, perchè, secondo lui, questa parola era più significativa.)

DI COLLECNO LUIGI. Prima che s'incominciasse la discussione dell'articolo 25 io aveva osservato la convenienza di cambiare l'intitolazione dell'articolo 4 e successivamente della sezione 1ª, e questo è stato indicato. Ma nello stesso tempo e per non ripetere al Senato le stesse osservazioni quando si fosse venuto alla discussione della sezione 2ª, l'aveva anche compresa in quell'occasione. Io fo notare questo solamente, perchè anche nell'intitolazione della sezione 2ª si abbia presente di dire: *le vedove e i figli di militari*, e non solo: *vedove di militari*.

PRESIDENTE. Se non vi ha altra osservazione, io porrò ai voti. . .

GIULIO. Farò un'osservazione ancora, ed è che si dice che l'articolo 31 è stato votato; se ben mi ricordo, la votazione è stata rimandata alla seduta d'oggi.

PRESIDENTE. È stato votato il primo ed il secondo articolo, e quindi l'articolo intero. Si è poi rimandato alla Commissione lo studio di un nuovo articolo sui tenenti promossi al grado di capitano, al quale ha prestato occasione quello stesso articolo 31. Si è anche deliberato che quella nuova discussione fosse rimandata al titolo delle *Disposizioni generali*.

Se il Senato non ha altre osservazioni a fare, porrò il processo verbale ai voti.

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA METRICO DECIMALE E DELLA NUOVA TARIFFA PER LA VENDITA DEI TABACCHI.

PRESIDENTE. La parola è ai ministri qui presenti per le comunicazioni che stimeranno di fare.

NICHA, ministro delle finanze. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 306-310.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà dato alla stampa, e quindi distribuito negli uffici per la disamina.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL CODICE CIVILE (SULLA PATRIA POTESTÀ).

PRESIDENTE. La parola è al ministro di grazia e giustizia.

DE MARCHERITA, ministro di grazia e giustizia. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 124.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e quindi sottoposto alla disamina negli uffici.

Il ministro delle finanze nel presentare la legge aveva fatto istanza che questa, attesa la sua natura, fosse dichiarata d'urgenza; io interrogo il Senato se stima di dichiarare questa urgenza.

(La Camera approva.)

Proporrò adunque che, potendosi dare alle stampe questa legge, la quale è di pochi articoli, nella giornata, si convochi il Senato negli uffici domani prima della seduta pubblica, se vi sarà, od all'ora che si stabilirà, se la legge attualmente in discussione sarà terminata.

(È approvato.)

DE LA CHARRIÈRE. Il me semblerait convenable et même nécessaire qu'on ne se bornât pas à l'impression du projet de loi adopté par la Chambre électorale en ce qui concerne la durée et les effets de la puissance paternelle, mais qu'on fit imprimer aussi le projet qu'avait présenté le Ministère; j'en dirai autant du projet de loi sur les majorats et l'ordre de Saint-Maurice.

Nous avons besoin de comparer le projet ministériel avec celui qu'a sanctionné la Chambre des députés, afin de pouvoir en saisir les différences.

Foci. È già stampato nel foglio ufficiale.

DEMISSIONE DATA DAL SENATORE GROMO.

PRESIDENTE. Darò ora lettura di una lettera testè pervenutami del senatore Gromo.

(Il presidente legge la lettera del senatore Gromo, il quale, adducendo le sue molte cure alla Corte di cassazione, chiede la demissione dalla carica senatoria.)

Penso che non mi scosterò punto dall'intenzione del Senato se, rispondendo a questa lettera, dirò all'onorevole nostro collega che il Senato ha udito con rammarico la lettura di questo foglio, pel quale ci vediamo privati del concorso di un nostro collega così benemerito e stimabile; che il Senato loda la scrupolosa coscienza ch'egli si ha fatto di non recare quell'impedimento ai nostri lavori che avrebbe avuto luogo se, conoscendo di non poter prender parte se non rarissime volte alle nostre sedute, egli avesse persistito a volere che il suo nome figurasse fra coloro che devono essere posti in calcolo per recare al numero legale le nostre sedute. Gli dirò in ultimo che il Senato non deve nè accogliere, nè ricusare domande di tal fatta, l'apprezzare le quali appartiene al Governo. Il Senato altro non può fare che rimanere inteso di ciò che il senatore nostro collega ci ha fatto conoscere.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE GIUBILAZIONI E ALLE PENSIONI AI MILITARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della legge sulle pensioni militari.

Debbo domandare in primo luogo alla Commissione se gli articoli ieri sospesi, i quali hanno provocato un nuovo suo lavoro, sono già discussi.

COLLA, relatore. La vostra Commissione ha soddisfatto nel miglior modo che potesse all'incarico che le avete affidato nell'adunanza di ieri relativamente ai due emendamenti, di cui uno riguarda i diritti dei minervali imposti ai giovani che frequentano le scuole, l'altro alla conservazione del diritto alla pensione a favore dei tenenti promossi capitani dopo 25 anni di servizio. Per la prima di queste incombenze la vostra Commissione si è consultata cogli onorevoli senatori Alfieri e Giulio, peritissimi nelle materie, e, sostenuta dai loro lumi, nonchè dalla discussione che ebbe luogo ieri, ha creduto conveniente di ammettere due distinzioni: l'una tra le scuole elementari e tecniche e le scuole secondarie, l'altra fra i diritti che si pagano a favore dello Stato e quelli che si pagano a favore dei municipi. La Commissione ha creduto che per le scuole elementari e tecniche l'esenzione a favore dei figli militari contemplati nell'articolo 28 non dovesse andare soggetta ad alcuna condizione; per quelli invece delle scuole secondarie, la Commissione credette che sarebbe rendere cattivo servizio agli stessi giovani, qualora con facilità inopportuna s'impegnassero in certo modo a continuare studi che non sono d'accordo colla loro idoneità, colla loro capacità. Per altro, nello stabilire i termini di queste capacità, non ha adottato ciò che si usa per tutti gli altri, che è quello di distinzione, ma si è limitata a quello di idoneità. Ella vi proporrebbe adunque di surrogare all'ultimo paragrafo dell'articolo 28, questo così concepito...

Dimenticava una cosa, circa la distinzione fra i diritti che vanno a vantaggio dello Stato e quelli che vanno a vantaggio dei municipi. Per quelli che vanno a vantaggio dello Stato

la legge può disporre, ma per quelli che vanno a vantaggio dei municipi, la Commissione crede che il Governo, nell'attuale condizione delle cose, e secondo gli ordinamenti municipali stabiliti, non possa adesso privarli di un diritto che loro è concesso, e del quale sono interamente padroni.

L'emendamento sarebbe così concepito:

« I figli dei militari andranno esenti da ogni diritto di minervale od altro che potesse venir imposto a favore dello Stato a coloro che frequentano le scuole elementari e tecniche, e godranno dello stesso favore nelle scuole secondarie, se vi daranno prove d'idoneità. »

PRESIDENTE. Io credo che se ne potrà dare lettura allorchando si arriverà alla discussione sopra l'articolo che si surroga all'ultimo paragrafo dell'articolo 28.

DI COLLEGGIO LUIGI. Si usa in questo emendamento un'espressione che non trovo indicata nel rimanente dell'articolo, ed è questa: *scuole tecniche*. Faccio solamente l'osservazione se questo non potesse dar luogo a qualche dubbio nell'applicazione. Nel principio dell'articolo 28 vedo indicati gli istituti agrari, forestali, veterinari e di arti e mestieri; a questi istituti io crederei che si è voluto accennare, dicendo *scuole tecniche*. In questo caso io proporrei che, invece di *scuole tecniche*, si dicesse: *gli istituti di sopra accennati*, e così si renderebbe forse più chiaro il concetto della legge riguardo a quelli che essa vorrebbe dispensare.

ALFIERI. Pregherei l'onorevole senatore collega di osservare che nell'altro articolo, di cui ha fatto cenno, si tratta di collegio-convitto o pensionario. Il nome di *collegio nazionale*, ovvero di *collegio-convitto*, è adoperato perchè si tratta di posti gratuiti; invece, nell'articolo di cui è questione, si tratta di figli di militari che frequentano come estranei le scuole comunali e le scuole secondarie...

DI COLLEGGIO LUIGI. E le scuole tecniche.

ALFIERI.... dunque, come estraneo, non può essere accunato coll'articolo, dove accenna ai collegi-convitti.

DI COLLEGGIO LUIGI. Io non mi sarò forse espresso chiaramente; ma dicevo che, se si tratta della stessa natura di scuole, non vorrei confondere certamente quelle di cui fa cenno l'emendamento con quelle di cui parla l'art. 28; ma direi che gli estranei, i quali frequentano queste scuole tecniche, nella supposizione mia, la quale forse non è esatta...

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. La Commissione, nell'adottare l'espressione *scuole tecniche*, piuttosto che specificare gli stessi istituti sovra menzionati, ha avuto in mira di proporre una disposizione più generale, più larga; di non limitare a questo piccolo numero d'istituti che qui sono mentovati il beneficio che la legge vuole concedere.

Esistono alcune scuole tecniche che non possono tuttavia chiamarsi *scuole di arti e mestieri*. Ne citerò un esempio solo, il quale mi è familiare, le scuole di chimica e meccanica applicate alle arti istituite in Torino ed in Genova.

Queste sono scuole tecniche, non sono scuole d'arti e mestieri, molto meno istituti forestali e veterinari, ecc.

In queste due scuole non è stabilito per ora, egli è vero, nessun minervale; ma non è impossibile che, venendo ad instituirsi simili scuole in altri luoghi, il Governo creda di non doverne sopportare il peso, ed imponga a coloro o ad una parte di coloro che le frequenteranno un minervale. È sembrato conveniente alla Commissione che anche da queste scuole non fossero esclusi, o almeno che anche in queste scuole godessero dell'esenzione da ogni pagamento i figli dei militari di cui qui si tratta; quindi, affine di nulla pre-

giudicare, la Commissione ha adottato una voce tanto larga che abbraccia tutte le scuole sopra mentovate, tutte le altre ora esistenti che possano venir sotto il nome di scuole tecniche, come quelle altre che si potessero stabilire.

PRESIDENTE. Se non vi è altra osservazione, metto ai voti l'emendamento.

(È approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 28 che comprende l'emendamento suddetto.

(È approvato.)

Si passerà alla discussione dell'articolo 29, che era stato rimandato alla Commissione per la correlazione che aveva col l'articolo 28.

Prego il relatore della Commissione a dirci se vi è variazione a fare.

COLLA, relatore. Non c'è da fare alcuna variazione.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 29 così concepito:

« L'ammissione ai posti gratuiti, indicati agli articoli 27 e 28, avrà luogo per decisione del Ministero di guerra e marina dietro le norme che il Governo prescriverà con decreto regio. »

(È approvato.)

Ora si deve passare all'articolo 32, di cui vado a dar lettura. Esso è così concepito:

« Art. 32. I figli dei militari contemplati nel precedente articolo, i quali fossero o rimanessero privi eziandio della madre o matrigna, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla pensione sovra stabilita fino all'epoca e nei modi indicati all'articolo 26. »

STARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Stara ha la parola.

STARA. Ho domandato la parola per proporvi un emendamento, mercè del quale venga tolta ed eliminata dall'articolo la parola *matrigna* o, meglio forse, venga la medesima aggiunta al precedente articolo 26.

Dal raffronto di questi due articoli si vede che in uno vi esiste questa parola e nell'altro fu omessa.

Ciò mi fece sorgere il dubbio se questi due articoli contenessero diverse ovvero una sola e medesima disposizione. Avendoli esaminati, ho dovuto convincermi che una sola è la disposizione contenuta nei due articoli, un solo e medesimo il senso, una sola e medesima la forza ed il valore, la portata di entrambe queste disposizioni.

Infatti, tanto nell'articolo 26, quanto nell'articolo 32, si tratta delle vedove e dei figli dei militari i quali hanno diritto alla pensione o sussidio ivi stabiliti quando il padre viene a mancare per ragioni di servizio, ovvero per altre ragioni indipendenti dal servizio.

Tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, si stabilisce il diritto alla pensione o sussidio così per le vedove, come per i figli. Ed in entrambi sicuramente si è stabilito e voluto fuor di dubbio stabilire che il diritto alla pensione o sussidio delle vedove e dei figli non è contemporaneo, ma successivo, per modo che in primo luogo gode del diritto alla pensione la vedova, secondo l'articolo 26, e successivamente dopo la di lei morte ne godono in secondo luogo i figli, come viene stabilito dall'articolo 32. Pure, quantunque uno solo e medesimo sia il senso e la portata di queste disposizioni, la loro compilazione tuttavia è diversa in ciò che nell'articolo 32 vi è la parola *matrigna*, quale parola fu omessa nell'articolo 26. Essendo una sola e medesima la disposizione, mi è sembrato che una sola e medesima dovesse pur essere la redazione dei due articoli, acciocchè la corrispondenza

delle espressioni rivelasse meglio la corrispondenza degli effetti, e dalla diversità delle parole non s'inferisse per avventura una diversità di effetti che realmente non esiste, né può esistere tra i due articoli anzidetti.

Infatti, secondo l'articolo 32, i figli godono della pensione di cui ivi si parla quando sia morta o la madre che era vedova o la matrigna; laddove, mancando la parola *matrigna* nell'articolo 26, si potrebbe forse credere che i figli abbiano dritto alla pensione in mancanza della madre, ancorchè il loro padre avesse condotta una seconda moglie che gli sopravvivesse, e che vi si dovessero corrispondere per conseguenza due pensioni contemporanee. La qual cosa non è caduta mai, né potuta cadere nella mente dell'autore del progetto che si discute.

Dunque, perchè non nasca questo dubbio, io proporrei che o si togliesse dall'articolo 32 la parola *matrigna* o, per rendere più chiari e coerenti tra loro i due articoli sopraccitati, si aggiungesse la stessa parola all'articolo 26, acciò sia chiaramente stabilito che i figli non devono godere della pensione o sussidio che nel caso in cui manchi non solo la madre loro, ma anche la matrigna, e che perciò una sola e non due sono le pensioni o sussidi che debbono corrispondere, siccome viene ciò vien meglio dimostrato e chiarito dal successivo articolo 37, nel quale appunto sta scritto che il Governo stabilirà con apposito decreto reale la misura e le norme, secondo le quali la pensione dovrà andar divisa tra la vedova e i figliuoli nel caso che questi, o per esser prole di una prima moglie o per altra cagione non abitassero con lei.

Ciò indica sempre meglio che una sola è la disposizione, uno solo il senso e la portata dei due articoli, e conseguentemente una sola e medesima debb'essere la redazione, a scanso d'ogni dubbiezza.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Collegno Luigi.

DI COLLENO LUIGI. Rinuncio alla parola, poichè era mia intenzione di fare la stessa osservazione che fece l'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. Io farò notare solamente che la differenza potrebbe stare nella diversa qualità delle persone.

Nell'articolo 26 si parla di figli di militari e di vedove di morti per servizio; nella sezione in cui ci siamo inoltrati si parla di figli di militari morti per cause indipendenti dal servizio.

STARA. Mi si permetta di far osservare che dall'articolo 26 raffrontato coll'articolo 32 non si può inferire che l'intendimento del legislatore sia stato di introdurre tra i due articoli veruna differenza in proposito; anzi la lettera, lo spirito e l'intero contesto dei due articoli indicano chiaramente che una sola e medesima è la disposizione che si è voluta in ambi i casi stabilire, in quanto si vede chiaro che in ambedue la pensione che si dee corrispondere è pur sempre una sola, la quale spetta dapprima alla madre o matrigna, se vi esistono, ed in loro mancanza ai figliuoli dei militari di cui ivi si tratta.

PRESIDENTE. Il solo commissario del Governo può essere in grado di darci maggiori lumi.

DI PETTENEGGIO, commissario regio. Concorro nell'avviso del senatore Stara, di adottare cioè quella redazione sia per l'articolo 26 che per l'articolo 32, e poichè egli propende di mettere la parola *matrigna* all'articolo 26, ravvisando che la disposizione riuscirebbe più benefica ancora per i militari, mi associo a tal pensiero.

PRESIDENTE. Vi osterebbe la cosa giudicata, perchè l'articolo 26 si è già votato. Ma il Senato può, se il vuole,

alla fine della legge, rivedere un articolo per coordinarlo con un altro.

DE BONNAZ. Mi pare che nell'articolo 26 non vi sia alcuna omissione, almeno che questa omissione del termine *matrigna* non possa portar incaglio per gli avvantaggiati da questa legge, perchè l'articolo concede la pensione alla vedova, sia questa vedova madre o matrigna; mancando la madre o la matrigna, è devoluta la pensione ai figli; che questi figli poi siano della prima o della seconda moglie, non importa, sono sempre figli del soldato che ha meritato la pensione.

STARA. (*Interrompendo*) Faccio osservare che l'articolo 26 non parla di vedove, parla di madre.

GIULIO. Una precedente osservazione del senatore Stara mi dà luogo ad osservare che, sopprimendo la parola *matrigna* nell'articolo 52, non ne nascerebbe verun inconveniente; poichè per una parte si avrebbe accordo perfetto tra quest'articolo e il 26, e per altra parte l'articolo 57, parlando esplicitamente del caso che i figliuoli appartenano ad una prima moglie, chiarisce che i due articoli 26 e 52 si applicano così alla matrigna, come alla madre.

DE CARDENAS. Mi permetterò di osservare, con tutta la deferenza a quelli che sanno più di me di termini legali, che l'articolo 57 parla della norma secondo la quale la pensione dovrà andare divisa.

Gli articoli 26 e 52 parlano di un sussidio a darsi, il quale è una parte della pensione spettante al militare; onde l'articolo 57 dicendo di vedere il modo col quale sarà divisa la pensione, pare che questa parola *pensione* si riferisca all'antica categoria, e che questa divisione portante la parte di pensione dimandata in sussidio possa essere la pensione medesima del padre.

PRESIDENTE. Il Senato ha mostrato essere d'accordo nel riconoscere che i due articoli vanno coordinati, che la menzione di *matrigna* può essere opportuna in ambi i luoghi; e, non potendosi ritornare all'articolo 26 già votato, si è proposto di cancellare dall'articolo 52 la parola *matrigna*, e di riserbare all'articolo 57 il modo di superare queste difficoltà. Siccome in ugual maniera può essere superata anche quella provocata dal senatore De Cardenas, senza che per ora s'imbarazzi la discussione di quest'articolo, io credo di poter proporre intanto al Senato la cancellazione da quest'articolo della parola *matrigna*.

(Il Senato approva.)

Ora propongo l'adozione di questo articolo senza la parola *matrigna*.

(Il Senato approva.)

L'articolo 53 è così concepito:

« Il ministro della guerra è autorizzato a comprendere nei bilanci annuali, alla categoria delle pensioni militari, le somme state concesse prima d'ora alle vedove ed ai figli dei militari a titolo di sussidio annuale. »

A quella disposizione transitoria, la Commissione non ebbe a contrapporre alcuna osservazione.

COLLA, relatore. La Commissione non ha fatto nessuna proposizione riguardo a questo articolo, ed io non ne fo alcuna, nè come relatore, nè come membro della Commissione; ma nel mio particolare mi credo obbligato ad osservare che quest'articolo non può far parte della legge che esaminiamo. Io lo credo in primo luogo non necessario, in secondo luogo non opportuno, in terzo luogo non ammissibile in questa legge.

Non lo credo necessario, poichè i ministri hanno piena facoltà di mettere nei bilanci tutte quelle spese che cre-

dono conveniente d'inserirvi; il Parlamento noterà poi se voglia mantenerle, e nessuna legge può a priori stabilire che si debba mantenere in un bilancio una spesa; spetta sempre al Parlamento di giudicare quando gli si presentano i bilanci.

Dico che non potrebbe stare questa disposizione, perciocchè i sussidi vanno distinti in due categorie: vi sono dei sussidi fissi, i quali si concedono per decreto reale; questi sussidi debbono essere inseriti nel bilancio e non vi ha bisogno di una legge per stanziarli; vi sono dei sussidi non fissi, rinnovabili, siccome si suol dire, i quali vogliono essere conceduti annualmente, e non possono essere inseriti in bilancio.

Infine trovo che non sarebbe opportuno di mettere queste disposizioni nella presente legge, poichè essa è unicamente diretta a stabilire quali siano i diritti di chi ha servito per remunerazione dei servizi medesimi, e qui si tratta solamente di vedere in qual modo si ha da provvedere successivamente perchè siano pagate le pensioni che sono state assegnate all'uno ed all'altro. Questa disposizione è tutta d'ordine finanziario, e non può essere compresa in questa legge.

DI PETTINGO, regio commissario. Le osservazioni svolte dall'onorevole signor relatore senatore Colla manifestano appunto le intenzioni del Ministero nel fare una tale proposta.

La categoria dei sussidi, la quale dapprima non ammontava a gran fatto, per le circostanze della passata guerra ha aumentato d'assai, e nel bilancio militare monta a più di 200,000 franchi, ed anzi non è guari che il ministro della guerra dovette presentare dimanda al Parlamento per ottenere apposita somma per aumento di sussidi, onde far fronte appunto a quelli che si danno alle vedove e ad altre persone militari, alle quali il regolamento del 1831 non provvede. Siccome la somma a cui ascendono i sussidi è ingente, siccome d'altra parte sono diritti accordati a vedove od a persone le quali si reputano meritevoli di goderne, e che li godono in virtù di decreti reali o perchè i ministri antecedenti credettero nella loro coscienza di dover loro assegnarli, così il Ministero, senza rinvenire sulle disposizioni precedentemente fatte, e per tranquillizzare le vedove e gli individui in discorso, ha creduto opportuno, nell'occorrenza di questa proposta di legge sulle pensioni militari, di inserire un'apposita disposizione transitoria, la quale, quando venisse approvata dal Parlamento, lo autorizzi a stanziare nel bilancio la somma la quale è in ora devoluta per sussidi soli alle vedove come ad altri militari che si debbono e che si è creduto opportuno o di remunerare o di provvedere di sostentamento.

GRUPO. Alle osservazioni fatte dal senatore Colla, le quali mi paiono molto ben fondate, e di cui apprezzo la giustizia, debbo aggiungere poche parole per confermare l'opportunità della soppressione da lui proposta. Non è necessario al Ministero della guerra l'autorizzazione contenuta in questo articolo perchè ei possa proporre ne' bilanci quei sussidi che crederà essere stati debitamente concessi e doverli mantenere. Del resto, il Parlamento, nell'accettare quest'articolo, approvarebbe col suo autorevole suffragio le pensioni sinora date, e questo non credo che possa essere l'intendimento del Parlamento; poichè queste pensioni ei sono affatto ignote; noi ignoriamo quali sussidi siano stati dati dai ministri precedenti della guerra, e per qual motivo li abbiano concessi, ed a quali somme possano montare; non possiamo dunque in un modo esplicito approvare tutti questi sussidi e gua-

restire che saranno all'avvenire mantenuti. Quindi è impossibile che il Parlamento fin d'ora, e senza conoscerne i particolari, conceda l'approvazione sua a questa collezione di sussidi; non tanto per il passato, quanto ancora per l'avvenire. Ovvero questa facoltà conceduta dal Parlamento di riaprire questi sussidi nel bilancio non porta con sé una preventiva approvazione, ed allora non ha assolutamente veruna importanza, veruna significazione; il Ministero può inscrivere la proposta di questi sussidi nel bilancio, ma il Parlamento non assume l'impegno di approvarla, e resta libero di farne quel conto che crederà.

DEI PETTINENCO, commissario regio. Allora dimanderei che si adottasse un articolo d'emendamento, il quale faccia facoltà a tutte le persone le quali attualmente godono di sussidi di far valere i loro diritti nei casi previsti nella legge che si sta studiando, nei tempi passati, siccome appunto per le vedove o figli di militari, che per lo addietro non avevano un tale diritto. La legge sulle pensioni dei militari del 1834 non provvedendo né per le vedove, né per le figlie dei militari, tutti coloro i quali godono attualmente di sussidi, non ammettendo la mia proposta, si troverebbero privi del sussidio e de' titoli per ottenere pensione, ovvero che il ministro dovrebbe poi presentare un'apposita legge per far approvare i sussidi per lo addietro accordati.

COLLA, relatore. Credo che il commissario del Re prenda un equivoco; se si tratta delle vedove, de' figli di militari che sono morti nella guerra ultimamente combattuta, nelle campagne ultime, havvi l'articolo 42, il quale provveda all'emergenza; se si tratta poi in generale di sussidi dati ad alcune vedove o figli di militari, allora non è più il caso di farne menzione in questo luogo. Nessuno certamente vorrà mai impedire al Governo di poter concedere dei sussidi anche a quelli che non ponno più far valere il beneficio di questa legge, il quale è riservato a quelli che sono morti nell'ultima guerra; ma il Governo avrà sempre nel bilancio un fondo per sussidi, a questo modo potranno essere dati a tutte le vedove, e agli di militari che non sono ammessi a goderne da questa legge, dove bisogna che non se ne faccia cenno veruno.

Il ministro conserva il suo diritto di proporre dei sussidi a favore di quelle persone che ponno averli meritati e che non sono compresi nella legge.

Ciò che poi che non vi sono compresi naturalmente saranno portati in bilancio senza che sia stabilita un'autorizzazione speciale, della quale io non veggo lo scopo.

DEI PETTINENCO, regio commissario. Non dubito che coloro i quali esamineranno il bilancio saranno animati da sentimenti generosi e benevoli per l'armata, e riconosceranno i giusti diritti delle persone alle quali ora si danno sussidi, facendo io ragione che nessun ministro si sia mai per l'addietro valso della sola sua posizione per accordare sussidi a persone che non li meritassero. Ma intanto queste persone che per l'addietro hanno avuto diritto ed hanno ora ragione ad un sussidio, in qual modo mai potranno farlo valere? In qual modo il Ministero potrà avere una norma per istanziare apposite somme in bilancio alla categoria dei sussidi? Tutte le vedove che ora godono di sussidio, e si può dire a titolo di commiserazione, perché non vi aveva legge per lo addietro, uscita questa legge non avranno più nessun diritto e dovranno invocare una nuova disposizione, ed allora il ministro dovrà proporre una nuova legge al Parlamento.

Epperò ravviserei opportuno di prendere fin d'ora disposizioni transitorie per sancire quanto hanno fatto i ministri

precedenti, certamente in seguito degli ordini od autorizzazioni del Re.

COLLA, relatore. Nessuno ha mai avuto diritto a sussidi, i quali non furono mai altro fuorchè concessioni compartite per riguardo, per commiserazione. Sarebbe cosa assolutamente incomoda che il Parlamento approvasse tutti i sussidi che si sono dati finora. Bisognerebbe sottometerli ad un esame, conoscere per quali ragioni (come disse il senatore Giulio) siano stati conceduti, e se vi ha un titolo sufficiente; il che non è sottomesso all'ispezione del Parlamento. Basta al Ministero che metta in bilancio una somma per sussidi in genere, ed allora avrà questa somma disponibile; potrà remunerare, potrà vedere i motivi per cui sono conceduti, se sia il caso di rinnovazione, se non vi siano stati cambiamenti di famiglia che facciano credere più conveniente di farli cessare, se non vi siano altre ragioni per cui si debbano o no continuare. Ma questa, come dico, è cosa tutta propria del Ministero e del Re, che naturalmente è capo dell'armata, e sono persuaso che il Parlamento concederà un fondo destinato ai sussidi per le famiglie dei militari.

DEI SONNAE. Vorrei dire qualche cosa che, credo, diluciderà un poco questa quistione. È indubitato che vi sono delle pensioni che furono concesse dai diversi ministri; ed ecco come occorreva quando io avevo l'onore di essere ministro. Il magnanimo Re Carlo Alberto ebbe qualche domanda di pensione per vedove ed orfane di ufficiali. In quei tempi era stata proposta al Senato una legge sulle pensioni militari. Questa non so se sia stata discussa dal Senato, ma so che non è passata all'altra Camera. Impertanto, quando S. M. riconosceva la giustizia di un richiamo, lo dava al ministro della guerra, il quale sicuramente, non avendo facoltà a concedere veruna pensione, lasciava che l'affare si sistemasse dal Consiglio dei ministri.

Il Consiglio giudicò che si poteva, tenendosi nei limiti di questa legge proposta, ammettere qualche persona alla pensione, come ne fa prova qualche decreto sottoscritto da Sua Maestà, il quale, non persuaso, ne sottoscrisse degli altri sotto gli altri ministri, e sarebbe una cosa, mi pare, conveniente che queste pensioni, che credo siano state bilanciate a dirittura secondo i diritti, non cadessero in perdita o in danno.

COLLA, relatore. Già da principio ho detto che tutti i sussidi accordati quotidianamente sono tutti conceduti per regio decreto, e che perciò tutti questi non solo possono, ma debbano essere iscritti in bilancio, dimodochè non v'ha bisogno di alcuna legge che ne autorizzi il Ministero.

PRESIDENTE. Non rimane altro che a votare sull'articolo.

(Posto ai voti, non è approvato.)

Si passa ora alla sezione terza, ossia all'articolo 24:

« Le vedove non avranno diritto alle pensioni loro assegnate colla presente legge se il matrimonio contratto in servizio effettivo od in aspettativa non sarà stato autorizzato secondo il prescritto dai regolamenti militari. »

A questo articolo la Commissione non ha fatto altro che dare una spiegazione più conveniente alle parole: *il matrimonio contratto in servizio effettivo*, surrogando queste altre: *il matrimonio contratto mentre si trovava in servizio effettivo*; come anche ebbe a surrogare una clausola differente alle ultime parole di esso.

DEI PETTINENCO, regio commissario. Il Ministero acconsente all'emendamento della Commissione.

DEI SONNAE. Io credo che quest'emendamento della Commissione sia assolutamente necessario, e già da qualche anno

si era cercato il modo con cui concedere questi permessi, perchè bisognava assicurare la sorte di quelli che avevano il semplice permesso dal Re, oppure un permesso dell'ufficiale di guerra.

PRESIDENTE. Non deggio far altro che mettere ai voti i due emendamenti della Commissione.

(Sono approvati.)

Pongo ai voti l'articolo emendato.

(È approvato.)

Ora darò lettura dell'articolo 55:

« Nel caso di separazione di corpo definitivamente pronunciata contro la moglie, essa non ha ragione, diventando vedova, ad alcuna pensione.

« Similmente la vedova di un militare, che passa ad altre nozze, perde ogni ragione alla pensione di cui è provveduta.

« Nell'uno e nell'altro dei detti casi, i figli, se ve ne sono, godranno del trattamento stabilito all'articolo 52. »

STARA. All'articolo 55 propongo di aggiungere, dopo le parole: *similmente la vedova*, le seguenti: *o moglie o madre di un militare che passa ad altre nozze*. Prima ancora di esprimere la ragione per la quale mi faccio a proporre questo emendamento, già il Senato ne ha riconosciuto la portata ed il valore. Il mio emendamento non tende a fare altro se non che a mettere in armonia l'articolo 55 coi precedenti 25 e 51, dove si parla pure di vedove, ma di vedove mogli, non di vedove madri. E siccome io tengo per fermo che non sia intendimento del legislatore che la vedova madre del militare continui a godere ancora della pensione dopo che passasse ad altre nozze; siccome più non ne gode la vedova moglie quando passa ad altre nozze, così, per mettere in armonia questo articolo coi precedenti, mi pare indispensabile che si faccia l'aggiunta che ho l'onore di proporre, cioè che si dica: « Similmente la vedova o moglie o madre di un militare che passa ad altre nozze perderà il diritto della pensione. »

GIULIO. Domando la parola per un emendamento così leggero, che quasi non mi attento di proporre; tuttavia, potendolo esso contribuire a rendere più chiaro il testo, è facendo cessare l'equivoco che nasce dalle parole: *la vedova di un militare che passa ad altre nozze*, che paiono a prima giunta voler dire, che non già la vedova, ma bensì il militare, dopo aver lasciata vedova la moglie, passi a seconde nozze. Questo senso si realizzerebbe dicendo: *la vedova di un militare passando ad altre nozze*. Se poi si accetta l'aggiunta proposta dal signor senatore Stara, si dirà: *la vedova moglie o madre di un militare passando, ecc.*

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento Stara.

(È appoggiato.)

Domanderò ancora al signor senatore Stara se il suo emendamento abbraccia i due paragrafi.

STARA. Il mio emendamento abbraccia solo il paragrafo che dice: *similmente la vedova*, perchè il solo alinea secondo dell'articolo 55 parla di vedove le quali non possono essere che le mogli o madri dei militari, che sole hanno diritto, secondo il progetto di legge, a godere d'una pensione.

DI COLLEGGIO LUIGI. L'articolo che parla delle madri è l'articolo 50, che dice: *se un militare, ecc., i genitori avranno ragione alla pensione stessa che è assegnata alle vedove*.

GIULIO. Vi sarebbe un mezzo di accordo col signor preopinante, sopprimendo la parola *militare*, e dicendo solo:

similmente la vedova che passa, ecc., e allora la vedova s'intende sia moglie, sia madre.

STARA. Io accetto questa modificazione.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti questa modificazione, di togliere la parola *militare*, e dire solamente: *la vedova che passa ad altre nozze*.

(È approvata.)

Pongo ai voti l'articolo intero così modificato.

(È approvato.)

Si passa all'articolo 56:

« La pensione delle vedove, degli orfani o congiunti di militari contemplati nel presente titolo non potrà mai essere minore di lire cento. »

ALFIERI. Domando la parola per sapere se il limite di L. 100 era assegnato alla pensione cumulativa di tutta la parte assegnata, ovvero intenda di una famiglia. . .

DI PETTINENGO, commissario regio. (Interrompendo) Pensione cumulativa.

ALFIERI. Sarebbe opportuno spiegarlo.

PRESIDENTE. Si propone di aggiungere la parola *cumulativa* per togliere ogni dubbio. Il Ministero non ha nulla in contrario.

Acconsente il Senato di aggiungere questa parola?

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Io propongo dunque alla votazione l'articolo con quest'aggiunta.

Chi approva l'articolo 56 coll'aggiunta della parola *cumulativa*, voglia levarsi.

(È approvato.)

Si passa all'articolo 57:

« Il Governo stabilirà con apposito decreto regio la misura e le norme secondo le quali la pensione dovrà andar divisa tra la vedova ed i figliuoli nel caso che questi, o per esser prole di una prima moglie o per altra ragione, non abbassero con lei. »

Qui cade in acconcio di dare sfogo a quanto si era già predisposto in proposito dell'osservazione fatta dal senatore De Cardenas e dalla Commissione sulle *madri e matrigne*.

DI COLLEGGIO GIACINTO. Mi spiace che non sia presente il senatore De Cardenas, ma mi pare che la sua osservazione si trovi risolta nell'articolo che ha citato.

La legge ha considerato come sinonimi la parola *sussidio* e la parola *pensione*, giacchè in questo articolo 26, dopo essere detto, che dopo la morte del marito i figli avranno ragione ad un sussidio, il paragrafo seguente dice immediatamente: *la pensione di questi figli*, sicchè la difficoltà suggerita dal senatore De Cardenas mi pare tolta dall'articolo stesso.

STARA. Faccio osservare che dopo eliminata dall'articolo su cui cade la presente discussione la parola *matrigna*, coordinati i due articoli 26 e 52 col 57, mi pare che diventi abbastanza chiaro il senso dei due primi, secondo i quali la vedova del militare, tanto madre quanto matrigna dei di lui figli, gode della pensione o sussidio di cui ivi si tratta, e che per conseguenza non è che in mancanza dell'una o dell'altra che la stessa pensione o stipendio passa nei figli suddetti.

Mi pare pertanto che l'articolo 57 serva abbastanza di spiegazione ai due precedenti, e quindi sarei di parere che si potesse lasciare sussistere tal quale si trova la redazione dei due articoli; tolta soltanto la parola *matrigna* dall'articolo 52.

DI COLLEGGIO LUIGI. Mi pare che non si può mai procedere con troppa chiarezza quando si tratta di stabilire di-

ritti. Questa legge stanziava un diritto ai figli dei militari quando manca la madre. Legalmente è cosa ben diversa la madre e la matrigna.

Se nell'articolo che ora ci occupa non s'introduce una spiegazione chiara che distingua il caso di madre e matrigna, sarà sempre vera che i figli militari...

Voci. Ci è! ci è!

COLLA, relatore. Deve essere prole della prima moglie.

DI COLLEGGNO LUIGI. In questo si parla bene della prima moglie, ma si tratta di un caso diverso in cui i figli siano chiamati a godere in certe circostanze della pensione che la legge accorda alla madre o alla matrigna.

Nei due precedenti, di cui si parla, all'articolo 26 e all'articolo 32, si tratta di figli, i quali, morta la madre e la matrigna, hanno diritto. Se si parla solamente della madre in quei due articoli 26 e 32, e se non si spiega in un altro articolo in modo più preciso che cosa s'intenda sotto il nome di madre, o la sola vera madre che li ha procreati, o la matrigna che tiene in qualche modo luogo di madre, io dico che questi figli dimanderanno di avere la pensione accordata dagli articoli 26 e 32.

Io erederei pertanto che il solo allentamento che se ne verrebbe a dedurre dall'articolo 37 lascierebbe la lusinga ai figli di ottenere una pensione quando è morta la madre e che c'è la matrigna; e lo dico poi tanto più, che la legge in certo modo lo suggerisce. Gli è vero che quando è morto un militare in quella data condizione e lascia una matrigna questa deve avere la preferenza, perchè vedova e lasciata alla propria cura di mantenersi mancandole il marito; ma non è meno vero (e pur troppo il fatto lo insegna) che le figlie possono sperare ben poco dalle matrigne vivendo. Negli articoli 26 e 32 si tratta della madre morta, e certo la madre debb'essere morta, se si suppone che vi sia una matrigna vivente; ma da quegli articoli, presi come sono, senza una spiegazione più chiara, io dico che un figlio può credere di aver diritto alla pensione ancorchè viva la matrigna.

COLLA, relatore. Bisognerebbe che proponesse un emendamento.

DI COLLEGGNO LUIGI. Se il Senato crede (lo che non è la mia intenzione) che, lasciando l'articolo 37, come hanno proposto alcuni signori onorevoli proponenti, la cosa sia spiegata, io mi vi sottoscrivo, benchè tema che non sia espresso con bastanza chiarezza.

ALFIERI. Siccome molte volte nell'emendare un difetto si urta in un altro inconveniente, sarebbe a desiderare che l'emendamento fosse formulato, affinchè desse luogo a riconoscere se veramente nel rimediare ad un difetto non si dia occasione ad un'altra difficoltà.

DI COLLEGGNO LUIGI. In occasione della discussione dell'articolo 32 confesso che, non ostante si uscisse dalle regole ordinarie, avrei desiderato che nel 26 si fosse introdotta la parola *matrigna*. Per altro, avendo veduta la difficoltà che vi era per parte del Senato nel toccare le regole generali proposte per mezzo del regolamento, passava sopra questa mia opinione, riservandomi però, quando si trattasse del 37, di proporre una spiegazione.

ALFIERI. (Interrompendo) Corrisponderebbe al concetto del senatore una redazione che dicesse che il Governo stabilirà con apposito decreto reale le norme secondo le quali la pensione andrà divisa nei casi contemplati agli articoli tali e tali, allora si potrebbe riferire agli articoli e risparmiare questa designazione.

DI COLLEGGNO LUIGI. Domando la parola per la quarta volta per proporre che dopo l'aggiunta proposta dal signor pre-

opinante si mettano le seguenti parole del progetto: « quando questi figliuoli, o per essere prole di una seconda moglie, » ecc.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola per fare questa sola osservazione. Le parole: *per esser prole di una prima moglie*, introducono la distinzione richiesta; e poi quest'articolo stesso, proponendo che il Governo stabilirà con apposito decreto reale le norme, lascia al medesimo il fare la distinzione tra madre e matrigna nei termini voluti dagli articoli 26 e 32; onde io credo che questa disposizione sia sufficientemente chiara e non lasci verun dubbio nell'applicazione.

PRESIDENTE. Se a me fosse lecito di dare schiarimenti in tal argomento, direi che le parole: *sarà divisa*, le quali si trovano nell'articolo, risolvono per se sola la questione. Non si può dividere che ciò che forma un complesso, vale a dire una sola pensione. Ora, se una sola è la pensione, non v'ha a temere che la pensione dei figliuoli possa intendersi separata o duplicata con quella della matrigna. Chi confronti pertanto gli articoli 26 e 32 col 37 avviserà facilmente che, trattandosi in quest'ultimo di figli di diverso sesso, la sorte delle matrigne vi si trova così chiaramente determinata, da non lasciar luogo alle dubbietà di doppio assegnamento finora agitate. (Il Senato mostra di essere appagato del data schiarimento.)

Io porrò adunque ai voti l'articolo 37.

(È approvato.)

Trattandosi ora del titolo V, *Disposizioni generali*, noterò che qui deve aver luogo, o in principio o in altra sede, la questione sopra i tenenti che dopo i 25 anni di servizio sono promossi al grado di capitano.

COLLA, relatore. Io ho l'onore di riferire al Senato ciò che ha pensato la Commissione in proposito.

La Commissione non ha da principio esaminato se veramente vi fossero ragioni per lasciar sussistere le cose come sono nell'articolo di cui ci siamo occupati ieri.

Qualche membro di essa osservò che veramente quando un ufficiale passa da una ad un'altra categoria non può impiorare i privilegi della categoria che ha abbandonata.

Taluno osservò esandio che il motivo per cui si faceva questo favore ai sottotenenti era appunto quello che, continuando nel servizio assai faticoso di tenente, difficilmente potrebbero nel medesimo perdurare sino al compimento dei trent'anni, e che promossi a capitano facilmente potrebbero aspettare che l'epoca della giubilazione fosse giunta; e in fine si è pure osservato che vi sarebbero ragioni anche di particolar convenienza per far in modo che gli ufficiali subalterni rimangano più lungamente al servizio ed aspettino i 30 anni. La qual cosa non è poi assolutamente impossibile, giacchè al Ministero non mancano i mezzi o di destinare i vecchi tenenti, ossia i capitani promossi dopo essere stati tenenti sino a 25 anni, a corpi sedentari od a servizi più tranquilli, e dar loro tempo di compire i 30 anni necessari per giungere al tempo prescritto per avere la loro pensione.

Tuttavia, siccome è parso che il Senato fosse su questo punto di un'opinione precisamente pronunziata in favore di questo diritto alla pensione, la Commissione si limitò ad esaminare quale fosse il luogo in cui potrebbe essere collocata questa disposizione; cosa che da principio le pareva alquanto difficile, giacchè si tratta di una disposizione affatto speciale. Tuttavia, non essendo più possibile di correggere l'articolo adottato, avvisò che in qualche modo questa disposizione si potrebbe attaccare all'articolo 41. Nell'articolo 41 è detto che i militari attualmente in servizio conservano il diritto di essere giubilati secondo il regolamento che ha esistito finora.

Si potrebbe adesso aggiungere un articolo, il quale dicesse che quei tali promossi a tenenti conservano il diritto di essere giubilati come tenenti.

In questo senso io propongo, a nome della Commissione, un articolo 41-bis, il quale direbbe: « Il capitano promosso a questo grado dopo 25 anni di servizio conserva il diritto alla pensione di tenente sino a che abbia acquistata l'anzianità richiesta per essere pensionato come capitano. »

Voci. Bene! Bravo!

PRESIDENTE. Io riporrò sotto gli occhi del Senato questo emendamento allorchè saremo giunti alla discussione dell'articolo 41.

Intanto darò lettura dell'articolo 58:

« Art. 58. Il diritto della pensione ed il godimento di essa è sospeso:

« 1° Per condanna a pena afflittiva od infamante pendente la durata della pena, quand'essa eccede sei mesi di carcere;

« 2° Per le circostanze che importano la perdita della qualità di cittadino, finchè l'individuo rimang privo di tale qualità;

« 3° Per la residenza fuori del regno senza l'autorizzazione del Re. »

A questo articolo la Commissione ha proposto un emendamento per il paragrafo 1, nel quale, invece delle parole: *per condanna a pena afflittiva od infamante*, ha voluto scrivere: *per condanna a pena eccedente i sei mesi di carcere*.

STARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Stara.

STARA. Sare ed acconcie sono le osservazioni fatte dalla Commissione sull'articolo 58, e degne perciò di essere dalla Camera ascoltate. Senonchè nella relazione ebbi a notare una inavvertenza, od inesattezza che si voglia chiamare, laddove dice che la morte col laccio sulle forche ed i lavori forzati a vita sono le sole pene infamanti e riconosciute, e ammesse dal nostro Codice, mentre invece, a termini degli articoli 24 e 39 del Codice penale, sono annoverate fra le pene infamanti tanto le due suddette, quanto altresì quelle altre dei lavori forzati a tempo, sempre che si tratti di condanna per crimini di grassazione, di estorsione, di furti, di falsificazione di monete, bolli, sigilli, scritture, di falsa testimonianza e di calunnia. Mi è sembrato necessario di fare questa osservazione, perchè, cadendo la discussione in questa Camera dove vi sono tanti magistrati, non si potesse credere che vi si era passato sopra senza notare una simile inesattezza.

Oltre di che parmi eccessiva e poco onorevole cosa alla milizia tutta che un militare che subì la pena, per esempio, di venti anni di lavori forzati, sia ammesso a godere dell'antica pensione. Questa è un'osservazione che sottopongo al savio giudizio del Senato. Anche dopo 20 anni di galera, se mai questo disgraziato sopravvivesse dopo scontata la sua pena, a termini del primo paragrafo di questo articolo avrebbe diritto di essere ammesso a godere della pensione. Quando per l'addietro, qualunque militare stato condannato alla pena della galera, era escluso per sempre dalla paga di militare giubilato.

COLLA, relatore. Persuasa la Commissione che il Ministero è sicuramente geloso quanto ciascuno di noi della delicatezza della milizia, non ha creduto di fare istanza a questo riguardo, per la considerazione che adesso le pensioni prendono un carattere diverso. Esse sono ora un compenso per la ritenzione sofferta, nè sono più una cosa così onorevole, così delicata come veniva considerata altre volte; esse sono propriamente la restituzione della ritenzione patita. In tal caso

sembra naturale che l'uomo che ha scontata la sua pena goda il premio, qualunque sia, del servizio che ha prestato.

DI PETTINENGO, regio commissario. Tale è stato il pensiero del Ministero nella proposta del progetto di legge; esso vi è stato guidato inoltre dall'esempio di quanto fu stabilito in Francia su questo proposito, e si è fondato appunto sul diritto che l'individuo può avere a pensione quando già abbia contribuito con ritenzioni nei tanti anni precedenti.

SCLOZIA. Nel senso in cui si è prestato dal relatore della Commissione il concetto della Commissione medesima, si vede apparire quel che io credo giustissimo, vale a dire che la pensione, anche dopo scontata la pena, non si debba considerare che come un interesse o una restituzione di parte di un capitale, il qual capitale si compone dell'opera per tanti anni prestata, di pericoli in tante occasioni corsi; e conseguentemente io credo che, se questa restituzione non si operasse, si commetterebbe qual cosa di più di una disattenzione.

DE SONNAZ. Secondo l'attuale Codice penale militare, chiunque è colpito da una sentenza infamante è per conseguenza degradato; essendo degradato, non fa più parte della milizia; per conseguenza, quantunque tale pena sia compiuta, egli non è più militare e non può esserlo. Ne andrebbe della dignità dell'esercito il noverarlo nelle sue file; nè ha più diritto a pensione militare, benchè abbia sofferta una ritenzione, perchè il suo delitto lo cancella eternamente dal ruolo dell'armata.

DELLA TORRE. Io appoggio l'opinione del propropiante. Quello che ha commesso un delitto infamante è *casé*; non esiste più come militare, è morto per l'armata e non può più godere di pensione militare. Questo è *avilissant*, come si dice. Avete avuto del denaro ritenuto sulla paga: sia; ma non avrete dato quello che avevate ricevuto; è una multa perchè avete fatta una *baronata*.

FRANZINI. Se questa è una restituzione...

DELLA TORRE. No, è una multa...

GIULIO. Se il Senato lo permette, farò un'osservazione che mi è suggerita dall'onorevole senatore che mi siede accanto. Convieni fare una distinzione: o il reato, il delitto per cui è stata pronunziata una pena infamante, è stato commesso durante il servizio militare, o dopo che il militare è uscito dal servizio e già gli è stata assegnata la pensione che gli era dovuta. Nella prima supposizione, qualora il militare abbia commesso un delitto e sia stato condannato ad una pena infamante durante il servizio, l'osservazione fatta dall'onorevole senatore De Sonnaz, appoggiata dal signor maresciallo Della Torre, viene a chiarire che quest'uomo non potrà mai più essere rimesso nell'armata, e quindi, se non aveva titolo e pensione al momento in cui fu colpito dalla pena, non avrà mai più pensione, perchè non potrà più acquistare il diritto di ottenerla. Se poi il delitto e la condanna sono posteriori all'uscita del servizio e la condanna è stata pronunziata dopo che già la pensione era stata concessa, essa condanna non può invalidare i diritti acquistati; quindi, se non erro, l'articolo di legge dovrebbe ammettere questa distinzione. Non ho abbastanza seriamente esaminato questo articolo per vedere tutte le conseguenze che possono derivarne, ma giudico assolutamente necessario di concepirlo in modo che distingua i tre casi: 1° di colui che durante il servizio e prima di aver acquistato diritto alla pensione è colpito da una pena infamante; 2° di colui che è stato condannato durante il servizio, ma dopo compiuto il tempo necessario per acquistare diritto ad una pensione; 3° finalmente di colui che non solamente aveva compiuto il tempo del servizio obbligatorio per ottenere la pensione, ma l'aveva già di fatto ottenuta allorchè venne

a commettere un delitto per cui fu condannato a pena infamante, il quale, dopo che l'avrà scontata, non potrà esser privato della pensione che prima gli fu stata già conferita.

DI COLLEMIANO. Siccome tutta la forza dell'articolo si appoggia essenzialmente sulla ritenzione delle paghe...

COLLA, relatore. Il principio della ritenzione è stabilito dalla legge; la nota della ritenzione, il modo di operarla viene sospeso. Ma il principio è stabilito. Stabilito questo, la pensione non è più una concessione, essa è un diritto, e siccome il condannato ai lavori forzati non è spogliato dei beni, né soggetto a confisca, così neppure si può confiscare la pensione che è forse l'unica risorsa, forse l'unico mezzo per non abbandonarsi ad ulteriori crimini (*Bravo! bravo!*)

ALFIERI. Per quanta benevolenza io porti a tutti coloro che appartennero alla milizia, non posso accondiscendere all'opinione espressa dal signor relatore. Io non credo che il solo fatto della ritenzione conferisca un diritto assoluto per poter ottenere una pensione; se questo diritto si dovesse concedere in termini così assoluti, bisognerebbe dire che chiunque lascia il servizio a tempo abbia sempre diritto ad una pensione. Io non credo, di vero, che vi sia alcuno di noi che voglia ammetterlo; ché, se non è ammesso che il militare sottoposto a ritenzione possa scaderne del diritto relativo che egli ha acquistato per fatti anteriori, credo che sia ammissibile che ne debba scaderne per fatto proprio. Chi commette un delitto, non gli è imputato se non quando l'ha commesso volontariamente, perchè non vi ha delitto senza un fatto di volontà deliberata. Il delinquente debbe imputare questa decadenza a sè stesso e non ad altri.

COLLA, relatore. La questione del diritto assoluto è tuttavia nel primo articolo, e mi sono pronunziato per modo da non far credere ch'io sia troppo partigiano per doverlo accordare assolutamente, come forse si è creduto da altri. Ma dico che dopo gli articoli che abbiamo adottato, nessuno può dubitare che il militare il quale prestò servizio per quel tempo che la legge ha stabilito, sia andato soggetto alla ritenzione quale sarà determinata dalla legge. Quindi: egli ha positivamente un diritto acquistato, che non può più perdere per la sua condotta particolare posteriore all'epoca in cui l'ha veramente conseguito; senza di che sarebbe la stessa cosa che il porre a confisca le cose sue e privarlo delle sue sostanze. Egli ha acquistato il diritto alla pensione prima di aver commesso il delitto; per cotai ragione non può più essergli tolta, perchè altrimenti sarebbe una spogliazione.

SCLOPIS. Le spiegazioni date dal signor senatore Alfieri completano la dichiarazione che aveva fatta il senatore Giulio, vale a dire stabilisce il principio che il diritto vero di ritenzione si compone di due elementi: l'elemento della ritenzione, il quale comincia dal giorno dell'entrata in servizio; l'altro elemento, cioè la condizione successiva del tempo, la quale deve essere compiuta, e che sola può dare efficacia alla consumazione, o meglio diremmo, alla perfezione di questo diritto; dunque mi pare che, quando venisse la redazione dell'articolo accompagnata da una spiegazione la quale appunto escludesse il caso in cui un militare, il quale avesse commesso un'azione passibile della pena preveduta in quest'articolo durante il corso del tempo in cui non è ancora perfetto, ma solo incerto il suo diritto di utilizzare poi la ritenzione, possa prevalersi di questo diritto: si adempirebbero e le viste della Commissione, ed anche il corso del periodo utile per acquistare diritto, e che quindi non può essere ammesso, non solo sospeso quell'esercizio; si deve perdere assolutamente il diritto che sarebbe spettato al militare, se non avesse commesso il delitto che lo sottopone a pena infamante.

ALFIERI. Porto opinione che vi sia una confusione da evitare, ed è quella appunto cui accennava l'onorevole senatore Giulio, e voglio dire il caso ove il diritto non sia acquistato in quel modo solo, senza del quale io credo non si possa ottenere. Ci vogliono due cose nel senso della nostra legge: aver compiuto il tempo, ed avere dimostrata la volontà di conseguire gli effetti di quel diritto. Se adunque il militare ha compiuto il tempo, se ha mostrata la volontà sua, se ha ottenuta la pensione giustificando di aver adempiuto alle condizioni volute, allora anch'io sono di parere che questo diritto è acquistato, e che più a lui non si possa togliere; ma se nel periodo dei 25 anni che deve compiere egli ha commesso un reato che lo sottoponga a pena infamante, dico che questo reato lo rese indegno di ottenere questo beneficio.

DI COLLEGGIO GIACINTO. Mi pare che il principio sia già stato deciso dal Senato. All'occasione della discussione dell'articolo 16, § 2, si disse che al disertore non è computato il servizio prestato anteriormente. Dunque il Senato ha già pronunziato che in tal caso la ritenzione operata sul soldo di chi ha disertato è perduta interamente.

PRESIDENTE. Chieggo anch'io di poter chiarire dal mio canto la questione, com'è dovere del presidente, pregando il Senato di riflettere che la parola *diritto* può sciogliere la questione. Si tratta di *diritto*, vale a dire di ragione non ancora esercitata, perchè non ebbe ancora a scaderne intero il tempo necessario a farlo valere. Trattasi perciò (almeno nella maggior parte dei casi) di un diritto, il quale, per diventare diritto compiuto, abbisogna di una riammissione al servizio. Ciò posto, senza entrare in maggiori indagini, e riducendo le questioni al fatto che ne avverrà, è cosa palese che, o si tratta di pene infamanti incorse dal condannato, ed allora non potendo, anzi non dovendo presupporre che egli possa essere riammesso al servizio, cessa per lui immancabilmente ogni mezzo, ogni diritto di compiere il tempo necessario all'acquisto della pensione. Per lui adunque non è questione di *diritto sospeso*, come è scritto nella legge, ma di *diritto annullato*.

Il diritto sospeso mentovato nella legge non può essere applicato che alle pene non infamanti e leggieri, in ordine alle quali il Senato mostrasi già d'accordo nel riconoscere che, anche avuto riguardo al principio della intenzione, la disposizione dell'articolo è giusta.

STAMA. Domando la permissione di dare alcune spiegazioni a dimostrazione e conferma di quanto precedentemente ho avuto l'onore di soggiungere.

Le osservazioni fatte dagli onorevoli preopinanti, secondo le quali si verrebbe a provare troppo, pare a me che provino assai poco. Primamente il disertore perde il beneficio del servizio prestato anteriormente alla diserzione, tuttoché la diserzione sia delitto assai più leggiero di quei reati a cui corrisponde la pena di dieci, quindici, venti anni di galera.

In secondo luogo poi, giusta il numero 2 dello stesso articolo, perde il diritto della pensione od il godimento di essa chi ha incorso la perdita della qualità di cittadino, come accadrebbe a chi si espatriasse; eppure il diritto di espatriarsi è ormai riconosciuto libero a ciascuno. Epperò, se uno si porta in estere Stato e si aggrega a quello, il diritto di lui alla pensione rimane sospeso finchè non rientra, non per altro se non perchè ha abbracciata una nuova patria adottiva, abbandonando la natia. Ora io dico: qual paragone si può fare tra chi esercita un diritto che gli compete, lasciando per cause particolarissime, per ragioni fortissime, la patria nativa per cercarne un'altra di adozione, il quale nondimeno incorrerebbe per ciò solo nella perdita della pensione e del godimento di essa, e chi invece soggiacque ad una pena che por-

tasse 20 anni di lavori forzati? Non mi pare che possa esservi paragone fra i due casi. Soggiungo per ultimo, che quegli che è condannato ai lavori forzati a tempo, secondo la legge elettorale e lo Statuto, perde la qualità di cittadino, e con essa i diritti che vi sono annessi, che più non riacquista. Come mai può egli dunque ancora essere riammesso a godere della pensione, se di essa non può godere chi ha incorsa la perdita della qualità di cittadino?

Dunque, io ripeto, colui che è condannato alla pena dei lavori forzati a tempo perde la qualità di cittadino, e, se mai non mi appongo, dopo che l'ha perduta non la riacquista più, e, dato anche che la riacquistasse per mezzo della riabilitazione, dubiterei ancora che egli avesse riacquistati tutti i diritti inerenti alla qualità di cittadino.

Dunque, se il condannato alla pena dei lavori forzati perde la qualità di cittadino, come mai si potrà nel paragrafo precedente dire che, scontata la pena dei lavori forzati, egli potrà ottenere la pensione, quando il paragrafo secondo dello stesso articolo prescrive che chi non è cittadino non può godere della pensione?

DE SONNAZ. Sostengo che non si debba riammettere nelle onorate file dell'esercito un uomo che sia stato colpito da pena infamante.

DI PETTINENGO, commissario regio. Io non credo che sia mai stata intenzione né della Commissione, né tanto meno del Ministero, di rimettere nelle file dell'esercito persone che siano state condannate a pene infamanti.

Voleva appunto correggere le due espressioni che si sono usate da alcuni dei preopinanti nel caso della discussione, avendo avvertito che da alcuno degli onorevoli senatori è stato detto che si vogliono riammettere nell'esercito tali individui, che si vogliono ammettere a far parte delle file.

Io quindi non vedo come l'onorevole generale De Sonnaz possa credere che il Ministero possa aver pensiero di riammettere nelle file dell'armata e di rivestire dell'onorata assisa militare persone che furono condannate a pena infamante. Mi fo debito di dichiarare al Senato il contrario.

DELLA TORRE. Io credo che la questione sia decisa. Il Senato ha ammesso che si perda il diritto alla pensione per la diserzione, non consentendo che si contino gli anni anteriori ad essa. Ora, essendo più grave la pena della galera, ritengo che con questa si perdono tutti i diritti anteriori e posteriori.

GIULIO. Domando la parola unicamente per far osservare che le difficoltà incontrate nella presente discussione provengono dall'essersi impiegata la medesima espressione per applicarla a cose totalmente diverse. Il preambolo dell'articolo dice: « Il diritto della pensione ed il godimento di essa è sospeso; » e questa sospensione si viene poi ad applicare ugualmente in casi di condanna a pena afflittiva ed a quelli che importano la perdita dei diritti civili. Ma ogni dubbio cesserebbe (poiché dalla discussione che è nata, e che si è proseguita sì a lungo, pare che tutti o quasi tutti i senatori sieno dello stesso avviso), ogni confusione, dico, svanirebbe, se l'articolo si dividesse in due parti; nella prima parte si direbbe: il diritto alla pensione si perde per condanna a pena afflittiva od infamante. . . Si raggiungerebbe poi nella seconda parte: il diritto o il godimento della pensione è sospeso nei tali e tali casi; si escluderebbe così l'idea che colui che si è reso colpevole di un delitto importante a pena infamante potesse essere riammesso nell'esercito, che il suo diritto potesse essere unicamente sospeso; si vedrebbe anzi che chi ha commesso delitti importanti a pena infamante perde assolutamente i suoi diritti anteriori per gli stessi mo-

tivi per cui li perde il disertore, e perde i diritti che potrebbe in seguito acquistare, perchè non sarà più ammesso nell'esercito.

Diviso così l'articolo in due parti, ogni incertezza, ogni dubbio svanirebbe.

Del resto, siccome la compilazione dell'articolo può riuscire complicata, e sarebbe difficile il farla qui estemporaneamente, ed in modo che non introducesse nuove ragioni di dubbio o d'inesattezza, domando che questo articolo sia rimandato alla Commissione.

MAESTRI. Farei un'interrogazione alla Commissione.

Domando se quest'articolo 38 parla del diritto già compiuto per ottenere la pensione, e del godimento della pensione già ottenuta, ovvero del diritto da conseguirsi per non essere ancora giunto il termine dei venticinque o dei cinquanta anni.

Suppongo che l'articolo parli dei due casi; e in questa ipotesi osservo che del diritto da conseguirsi per tempo non ancora compiuto si è già parlato all'articolo 16.

Quindi vi sarebbe o una inutilità, o una mancanza d'ordine, e non se ne dovrebbe qui parlare. Ma ove parlar se ne voglia, bisogna distinguere i due casi, cioè quello in cui la pensione è in corso e quello in cui la pensione non è ancora conseguita, perchè il tempo non è compiuto.

E per conseguenza si dovrebbero regolare le rispettive disposizioni.

COLLA, relatore. La Commissione non ha fatto altro che mettere l'articolo come è stato proposto dal Ministero. Io credo però che s'intenda il diritto ad ottenere la pensione.

ALFIERI. Siccome io concordo coll'opinione dell'onorevole senatore Giulio, e non con quella dell'onorevole senatore Maestri, credo che si possa migliorare l'articolo, aggiungendo qualche cosa al concetto espresso dal signor senatore Giulio, in quanto che i termini proposti da lui non corrispondono, per quanto mi sembra, all'idea prima che egli stesso avea dichiarata. Io direi nell'articolo: « Il diritto alla pensione si perde per condanna ad una pena infamante. »

PRESIDENTE. Gli emendamenti che si vorrebbero introdurre in questo articolo sono i seguenti. (V. vol. Documenti, pagina 283.)

ALFIERI. Io ritengo che questi emendamenti vengano a soddisfare ad un desiderio che mi sembra giusto e che parmi essere nella mente di molti miei colleghi, e che sia tanto più equo in quanto che io credo che, se ieri non siamo stati guari disposti a favorire i militari fatti prigionieri, non sia ora il caso di essere più ligi a favore dei condannati per un delitto infamante.

PRESIDENTE. Vi è la proposizione di rimandarlo alla Commissione, stante che la mutazione che si vuol fare è per sé stessa bastantemente grave per meritare una ben ponderata, una diligente attenzione della Commissione.

Io propongo dunque al Senato se vuole prescindere dall'esame di questo articolo, e procedere innanzi nel rimanente della legge.

La Commissione potrà domani darci un lavoro compiuto.

Se il Senato approva questa proposta, si passerà all'articolo 39.

(Il Senato approva che l'articolo 38 sia rimandato alla Commissione.)

Leggo l'articolo 39:

« Le pensioni militari sono vitalizie; sono considerate come debito dello Stato; né esse, né gli arretrati di esse possono cederli o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato e quelli previsti dagli articoli 116 e 118 del

Codice civile. Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione.

STARA. Domando la parola.

Veggio in questo articolo che le pensioni militari non possono sequestrarsi, eccettuati i soli casi degli alimenti da prestarsi, secondo la disposizione degli articoli 116 e 118 del Codice civile; ma vi sono molti altri casi di prestazione d'alimenti preveduti dagli articoli 119 e 121 che vorrebbero pur essere eccettuati; nè io veggio ragione perchè si stabilisca questa sola eccezione. Perchè infatti non sarà lecito anche in questi altri casi di sequestrare le pensioni militari? Quando si tratta di un suocero, di un genero, di una suocera, d'una nuora, non vi occorrono forse fondate e sufficienti ragioni per ammettere la stessa eccezione?

Io dunque proporrei che si dicesse: «Eccettuati i casi previsti dalla sezione seconda, titolo V, libro I del Codice civile.»

PRESIDENTE. Dall'articolo 116 del Codice civile e dai coniugi sono obbligati agli alimenti verso i loro figli, ed in difetto loro gli ascendenti paterni e materni; e per l'articolo 118, sono tenuti i figli a somministrare gli alimenti ai genitori ed ai loro ascendenti.

Deve ora il Senato giudicare se il favore speciale di cui sono degne le persone di così stretta alleanza contemplate in questi due articoli debbasi anche estendere ai casi indicati negli articoli 119 e 121.

STARA. Vi sono veramente anche il suocero, il genero, e viceversa, poi anche i fratelli e le sorelle, ecc., e spetta al tribunale di fissare la tassa degli alimenti; ed io non veggio motivo per cui si vogliano contemplare solo i casi dei figliuoli e degli ascendenti, nè si vogliano contemplare tutti gli altri casi.

SCLOPIS. Non mi pare che sia tanto difficile di riconoscere la ragione per cui si fece nel progetto solamente caso di questi due articoli 116 e 118; si è perchè si trattava di ammettere riduzioni sopra fondi già per lo più tenui e destinati alla sovvenzione del necessario all'individuo che è provvisto di pensione, e si trattava di adempiere un obbligo il quale ammette gradi diversi. Perocchè non c'è dubbio che anche tra i doveri di alimentazione si ammettono casi diversi. Altri sono quelli che sono comandati dalla più stringente ragione del sangue, altri quelli che sono comandati dalle convenienze particolari dello stato delle famiglie. Credo che non si possa dire che sia destituita di qualche fondamento questa distinzione. Si tratta di far riduzioni sopra pensioni assai tenui, le quali pare sia meglio vadano a profitto dell'individuo che, provvisto di tenui mezzi, per poco si trova nel caso dell'estrema miseria.

PRESIDENTE. Debbo interrogare il Senato se appoggia l'emendamento Stara.

(È appoggiato.)

Ora avrà luogo la discussione.

DI PERTINENGO, commissario regio. Domando la parola.

Io non saprei svolgere con tanta maestria, quanto ha fatto l'onorevole senatore Sclopis, le ragioni appunto le quali hanno indotto il Ministero a circoscrivere all'articolo 39 i soli due casi contemplati negli articoli 116 e 118. La pensione che si dà al militare è in generale tenue, e non è il caso di poterla ripartire fra molte altre persone, verso le quali si dovrebbe fare la riversibilità negli altri casi accennati dall'onorevole senatore Stara.

Non si è voluto allargare di troppo una tale disposizione,

onde l'individuo che la nazione vuol ricompensare non rinunciare privo del necessario sostentamento, quando si estendesse ai detti casi previsti dagli articoli 119 e 121.

PRESIDENTE. Debbo porre ai voti l'emendamento Stara...

COLLA, relatore. La Commissione, o almeno la maggioranza, non crede che si debba tanto estendere questa facoltà di sequestrare una parte della pensione. Bisogna considerare che la pensione è piuttosto tenue, e si toglierebbe per ciò, come accennava il commissario del Re, a chi ha ben servito, a chi si è sacrificato per la patria, il mezzo di sussistere. Per altra parte, le ragioni dette dall'onorevole senatore Sclopis mi paiono di molta forza, ed a queste aggiungerei che, restando nei limiti degli articoli 116 e 118, si sta nei limiti stessi che la nostra legge stabilisce per la devoluzione della pensione del militare in caso di morte, la quale non contempla che la vedova, i figli, il padre e la madre. Epperò, limitandosi a questi due articoli, mi pare che la legge sarebbe in sé molto armoniosa e molto più analoga nelle sue disposizioni.

PRESIDENTE. Domando se il senatore Stara persiste nel suo emendamento.

STARA. Io persisterei per queste ragioni. Non mi convincono le ragioni addotte in contrario, cioè a dire che si toglierebbero i mezzi ai giubilati di vivere decerosamente secondo il loro stato. Ognuno sa che gli alimenti si prestano sempre in proporzione dei mezzi di chi li somministra e del bisogno di chi li riceve; quindi, se l'intera pensione è necessaria per chi deve provvederli, non si tocca; questo è un principio di legge. In secondo luogo dico che possono accadere moltissimi casi in cui un genero abbia un suocero avanzatissimo di età, e mentre egli si gode 4,000 franchi di pensione, lo suocero giaccia nella miseria; perchè non farà egli un piccolo sacrificio, non cederà una parte della sua pensione allo suocero, ma, in quella vece, lo lascerà immerso nella miseria? Lo stesso si dica del caso contrario, di un suocero che abbia un genero, una nuora che abbiano egualmente degli alimenti. E perchè lascerà egli nella miseria il genero, la nuora, ed egli si godrà tutta l'intera pensione?

PRESIDENTE. Ponendo ai voti l'emendamento Stara, lo debbo suddividere, perchè, siccome si tratta di aggiungere agli articoli 116 e 118 anche gli articoli 119 e 121, e siccome l'articolo 119, il quale riguarda gli alimenti tra suocero e genero, è più degno di attenzione che l'articolo 121, in cui si parla dei fratelli, così può darsi benissimo che il Senato voglia favoreggiare più gli uni che gli altri.

Chi crede che debba ammettersi l'emendamento Stara per l'articolo 119 del Codice civile voglia levarsi.

(Non è accettato.)

Chi vuole ammettere lo stesso emendamento per l'articolo 121 voglia alzarsi.

(Non è accettato.)

Porro ai voti l'articolo.

Chi approva l'articolo 39, che è già stato letto, si alzi.

(È approvato.)

Davò lettura dell'articolo 40:

«Il Governo determinerà con decreto reale le forme ed il modo con cui siano constatate le cause, la natura e gli effetti delle infermità, e gli altri titoli che danno diritto alle pensioni militari, non che le forme ed il modo della loro liquidazione.

«I pensionati potranno far valere i loro reclami sulla liquidazione che sarà stata loro notificata entro tre mesi dal giorno in cui avranno riscosso per la prima volta gli arretrati della pensione.»

Questo articolo non è stato variato, in quanto alla sua sostanza, dalla Commissione; non fu che modificato rispetto al modo dell'espressione. La Commissione crede che riuscirà molto più conveniente la redazione, se sarà concepita in questa guisa.

Domando al Ministero se accetta la modificazione fatta dalla Commissione.

DI PETTINENGO, *regio commissario*. La pensione, essendo come un credito dell'individuo cui è devoluta verso il Governo, e pel diritto comune essendo concesso un tempo assai lungo a far valere i proprii diritti verso i debitori, nel progetto ministeriale si era stabilito un limite di tre mesi per regolarità dell'amministrazione, e si aveva di mira di determinare per articolo di legge un tale limite, non credendo che un semplice decreto reale sia atto a variare ciò che è stabilito dalle leggi comuni.

COLLA, *relatore*. Risponderò al signor commissario che questo è stato preveduto, ed è appunto per questo che non si è fissato. La Commissione ha detto che il modo di liquidare le pensioni, il modo di prevedere sui richiami dei pensionati, il tempo dentro il quale questi richiami debbono essere fatti, è tutta materia di un regolamento generale; egli è assolutamente indispensabile, e l'esperienza me lo ha dimostrato per lunghi anni, che si adotti per le liquidazioni delle pensioni un modo generale, un modo sicuro, bene regolato, giacchè qualunque sia la diligenza del Parlamento, qualunque sia la diligenza dei senatori nel voler fare una legge precisa, si farà sempre una legge suscettiva di essere applicata piuttosto in un modo che in un altro. Egli è indispensabile che le liquidazioni si facciano in un ufficio solo della guerra; io credo alaieno che sarà questa la norma che si adatterà da noi come si adotta altrove; il Ministero della guerra giudicherà come deve, se il militare è nel caso d'essere ammesso, far valere i suoi diritti alla pensione; una volta che è ammesso, il giudicare poi del quanto, l'applicare la tariffa, il riconoscere i titoli, il vedere se i servizi sono ben provati, si fa applicandovi gli articoli di legge che il provvedimento fa valere, se sono veramente applicabili; tutto questo vuol essere fatto in un modo eguale tanto per gli impiegati militari che civili; bisogna che sia una legge generale quella che dia il diritto al richiamo, e fissi in qual modo questo richiamo può essere fatto; bisogna che determini chi ha ad essere giudice, e tutte queste cose non ponno essere fatte in un modo indiretto, come sarebbe nell'articolo, assegnando un termine di 3 mesi senza dire a chi si ricorrerà, chi giudicherà dei richiami. Tutto questo io credo che vuol essere soggetto ad un provvedimento universale che asseuri i diritti di tutti.

DI PETTINENGO, *regio commissario*. Domanderei solamente se questi provvedimenti generali a cui accenna il relatore della Commissione saranno dati per legge o per decreto reale. Se per legge, il Ministero acconsente.

COLLA, *relatore*. La Commissione ha conservato le parole: decreto reale, ma non avrebbe difficoltà di dire: il Governo determinerà la forma ed il modo, ecc.

DI PETTINENGO, *regio commissario*. Allora sono pienamente d'accordo.

ADOTTATI. Aveva domandata la parola per esprimere una idea già espressa dalla Commissione; accostandomi però a quanto ha detto l'onorevole senatore, che, i provvedimenti generali devono seguire per legge, osserverei che, se noi nell'articolo ora sottoposto a deliberazione diciamo in termini assoluti che il Governo determinerà, andiamo contro a quanto noi abbiamo riconosciuto conveniente ed opportuno. Io quindi insisterei perchè l'emendamento della Commissione si sotto-

emendasse in quel senso che l'attribuzione data al Governo non fosse che provvisoria, finchè una legge generale abbia provveduto per tutte le pensioni.

DI PETTINENGO, *regio commissario*. Io credo che si potrebbero combinare le idee state emesse, quando si riordinasse la redazione proposta dalla Commissione con un altro emendamento che io mi permetto di sottoporre al Senato.

Io scinderei in due le disposizioni proposte dalla Commissione, e direi: « Il Governo determinerà con decreto reale le forme ed il modo con cui debba accertarsi le cause, la natura e gli effetti delle infermità, e gli altri titoli che danno diritto a pensioni militari. »

Le forme ed il modo di procedere alla loro liquidazione, e di provvedere sui richiami che i pensionati potranno fare contro la liquidazione medesima, saranno oggetto di una particolare legge, e frattanto, finchè sta emanata la medesima, i pensionati potranno far valere i loro richiami sulla liquidazione che sarà loro stata notificata entro tre mesi dal giorno in cui avranno riscosso per la prima volta gli arretrati della pensione.

Io credo che in tal modo sarebbero combinati i due articoli della Commissione con quello proposto dal Ministero, conservando i principii emessi dall'onorevole senatore Colla.

SCLOPES. Io volevo, in risposta a quanto avvertivasi da un onorevole senatore, ed in aggiunta a quanto si rispondeva da un altro, far osservare che tanto più è necessaria una legge, in quanto che si costituirebbe un modo di decidere controversie riflettenti diritti; poichè noi siamo tutti convenuti nel principio che si considererà come una specie di diritto la pensione dei militari. Ora non sarà mai con un decreto regio che si potrà stabilire un'attribuzione qualunque di autorità decidente sopra diritti controversi tra il Governo e gli aventi o pretendenti aver ragione verso di esso.

COMMANIO. In quanto alla quistione che è stata sollevata, di sapere chi debba giudicare delle contestazioni che sorgano tra quelli che hanno diritto alla pensione ed il Governo, pare a me che questo, se fosse da farsi, dovrebbe essere fatto per legge; ma però credo che vi sia già provveduto, che non manchi la giurisdizione a cui simili quistioni sono devolute, e si è quella del contenzioso amministrativo.

Ma prego il Senato di osservare che la discussione che ha luogo attualmente è nata da una specie di pena di caducità che si è voluto introdurre nell'articolo 40, là dove si è detto che i pensionati potranno far valere i loro richiami sulla liquidazione che sarà stata loro notificata entro tre mesi dal giorno in cui avranno riscosso per la prima volta gli arretrati della pensione.

Quantunque non si sia detto espressamente che dopo i tre mesi non avranno più diritto a reclamare, tuttavia questa sarebbe la conseguenza naturale che deriverebbe dal tenore dell'articolo. Ed è questa conseguenza così grave, che si fa succedere ad un termine così breve, che ha indotto la Commissione a eliminare questa disposizione, la quale, come ha osservato benissimo l'onorevole relatore, sembra qui messa per incidente. Onde mi pare che o bisogna rinunciare assolutamente all'idea di stabilire caducità, e lasciare che chi ha diritto alla pensione ed ha richiami da muovere non sia assoggettato a niuna prefissione di termini; oppure bisogna provvedere a questo in una legge speciale, e che comprenda non solamente i pensionati militari, ma anche quelli civili.

COLLA, *relatore*. La Commissione accetterebbe l'emendamento del regio commissario, in quanto al dividere l'articolo in due parti, ma non riguardo all'aggiunta che egli vorrebbe fare, ripetendo quello che era già detto nell'articolo proposto.

La Commissione potrebbe ammettere che si dica:

« Il Governo determinerà con decreti reali le forme ed il modo con cui debbono accertarsi le cause, la natura e gli effetti della infermità e gli altri titoli che danno diritto a pensioni militari. E poi si dicesse: « Le forme ed il modo di procedere alla loro liquidazione e di provvedere sui richiami che i pensionati potranno fare contro la liquidazione medesima, saranno stabiliti per legge speciale. » Sin qui va bene; ma intanto, stabilire così provvisoriamente una caducità ed altre disposizioni, lo credo che non convenga al Ministero finché non v'ha una legge. E questa legge non si può far aspettare molto; ma quando v'ha una legge che danno diritto, vi devono pure essere formalità che il capitano...

« Comunque mi pare che la divisione non possa sussistere, perché anche nella seconda parte si sono introvate materie le quali sono precisamente sotto attribuzioni del potere legislativo; e il potere esecutivo ha diritto di stabilire la forma, il modo con cui debbono accertarsi i casi dell'infermità e gli altri titoli per i quali hanno diritto alla pensione militare, perché non avrà anche il diritto di stabilire le forme, il modo di procedere alla loro liquidazione. Per ciò non v'ha bisogno di legge, basta un decreto reale. »

COLLA, relatore. Le forme ed il modo debbono stabilire non solamente per le pensioni militari, ma anche per le pensioni civili, sicché si vuole una legge generale. . .

CINQUANO. Si aspetterà forse un anno a presentare questa legge generale. Io pregherò quindi il Senato a considerare che questo si è sempre fatto, e si può fare nel sistema costituzionale, con decreto reale. Niente importa che v' siano due decreti, uno del ministro della guerra per le pensioni militari, un altro del dicastero per le pensioni civili. Naturalmente in un Governo costituzionale ciascun ministro risponde non solo del proprio fatto, ma di ciò cui si acconsente nel Consiglio dei ministri; in conseguenza sapranno coordinare le disposizioni di un decreto con quelle di un altro, benché procedano da diversi dicasteri.

DE FETTUINENGO commissario regio. Il Ministero vorrebbe quanto è stato detto dall'onorevole signor senatore Colla, di sciogliere in due l'articolo, di lasciare la prima parte retta da un decreto reale e la seconda parte retta da una legge speciale, tanto più che l'onorevole senatore Colla è in grado di ponderare realmente se, proseguendo le cose nello stato in cui sono adesso, possa venire o no incaglio alla liquidazione delle pensioni. Quando egli nella sua scienza amministrativa e pratica creda che ciò non porti verun incaglio, io credo di poter pienamente acconsentire a tale proposta, mantenendo però che la seconda parte sia retta per legge, anzi che per decreto.

Voci Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. I voti devono aggirarsi sopra l'ammissione della modificazione introdotta dalla Commissione su quest'articolo.

La Commissione dapprima aveva opinato che la materia fosse tutta di competenza di un decreto reale. Ora, dopo l'osservazione del commissario regio, acconsente a che si separi in due parti l'articolo e per la prima parte si approvi una disposizione con decreto reale, e per la seconda si riconosca necessaria una legge.

Il senatore Cibrario si oppone a queste conclusioni della Commissione, e credendo che l'articolo debba restar com'era dapprima, lo vorrebbe anche proposte nella votazione; ma siccome gli emendamenti devono essere i primi ad esaminarsi e votarsi, coloro che consentono col senatore Cibrario potranno negare il voto all'emendamento. . .

ALFIERI (Interyompendo) Io proporrei un sotto-emendamento alla seconda parte. . . (Numeri), perché un decreto reale non basta.

DE FETTUINENGO, commissario regio. Io ho ritirato il mio emendamento, accostandomi all'avviso dell'onorevole signor senatore Colla. . . (Mormorio)

ALFIERI. Appunto perchè questa seconda parte ha tanta importanza, questa seconda parte, dico, ha bisogno di una legge, e non vi basta un decreto reale. Mi sembra anche che, finché non sia sancita la legge, sia necessario provvedere con qualcosa di più grave che non una semplice volontà ministeriale, per quanto lo le abbia tutto il dovuto rispetto. Dunque mi pare che si potrebbe aggiungere che, anche per la seconda parte, si provvederà con decreto reale finché non sia provveduto per legge, la quale comprenderà tutte le pensioni.

PRESIDENTE. Così stando le cose, porrò ai voti la prima parte dell'articolo della Commissione, quindi proporrò l'adozione nella seconda parte il sotto-emendamento Alfieri. (Il senatore Cibrario si alza per parlare). Se chi vuol dire (Rivolgendosi al senatore Cibrario); se si vota in questo senso, la sua opinione a favore dell'articolo primitivo non emendato non può più essere accolta. Ma ciò può solamente condurmi a rinviare al Senato l'avvertenza già da me fatta, che i consenzienti al senatore Cibrario hanno facoltà di negare il loro voto e al primo e al secondo emendamento.

Si mette adunque ai voti la proposta della Commissione, vale a dire che « il Governo determinerà con reali decreti la forma ed il modo con cui debbasi accertare le cause ed i titoli che danno diritto alle pensioni militari. »

(È approvata.)

Adesso si espone a votazione la seconda parte, ma deve precedere l'emendamento Alfieri.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Propongo ora l'approvazione della seconda parte con quest'aggiunta.

(È approvata.)

Quindi propongo l'adozione dell'articolo intiero.

(È adottato.)

Ora viene l'articolo 41, così concepito:

« Ai militari attualmente in servizio si applicano, nel computo del servizio prestato anteriormente alla promulgazione della presente legge, le norme di essa o della legislazione anteriore, secondo che il risultato riesca loro più favorevole. »

(È approvato.)

Viene ora l'articolo 41-bis, che farà 42, il quale è così concepito:

« Il capitano promosso a questo grado dopo 25 anni di servizio conserva il diritto alla pensione di tenente senza che abbia acquistata l'anzianità richiesta per essere pensionato come capitano. »

(È approvato.)

« L'articolo ultimo, è applicata la presente legge ai militari giubilati per ferite ed infermità contratte in servizio nella campagna dell'ultima guerra, alle vedove ed ai figli di militari che fossero morti nella medesima, o per conseguenza immediata di essa, purché cessino gli assegnamenti dei quali si trovassero già provvisti allo stesso titolo, in virtù di anteriori provvedimenti del Governo. »

« Tale disposizione avrà effetto a far tempo dal di 1° gennaio 1880. »

COLLA, relatore. Domanderò di correggere il principio

dell'articolo e sostituire alle parole: è applicata, quella di: è applicabile, o sarà applicata.

GALEA. Vorrei fare un'osservazione su quest'articolo; in esso è detto: «... purchè cessino gli assegnamenti dei quali si trovassero provvisi.» E quando questi assegnamenti fossero maggiori?

Una voce. Hanno la scelta.
GALEA. Ma colle parole con cui si fa l'applicazione non si lascia la scelta a tutti.

ALFARICO. Il preoccupante ha ragione; siccome si fa un articolo apposito per coloro che hanno combattuto infelicamente nell'ultima guerra, ne viene che il disposto di questa legge in complesso non è più applicabile ad alcuno; bisognerebbe che l'espressione si cambiasse, e si aggiungesse la parola ancora, siccome si è fatto nell'articolo 38 della legge di cui si parla.

DI COLLEGGIO LUIGI. Molti di questi non avrebbero gli anni di servizio per la giubilazione.

ALFARICO. Bisognerebbe dire: è applicabile, perchè l'espressione applicata è tassativa.

GALEA. Mi pare che si potrebbe aggiungere le parole: quando l'assegnamento sarà maggiore.

PRESIDENTE. Siccome si dice: sarà applicata la presente legge, ed in questa ha l'articolo 44 in cui si lascia facoltà di scegliere il modo di computare il servizio che risulti più favorevole.

DI COLLEGGIO LUIGI. (Interrompendo) Io direi: le vedove ed i figli dei militari potranno prevalersi delle disposizioni della presente legge, purchè cessino, ecc.

CHERRAZZO. Benissimo! Appoggio.

PRESIDENTE. Vi acconsente la Commissione?

COLLA, relatore. La Commissione non fa difficoltà.

PRESIDENTE. Il progetto direbbe: è applicata la presente legge ai militari. Ora invece la proposta del senatore Di Collegio direbbe: «I militari giubilati per ferite od infermità contratte in servizio, nelle campagne dell'ultima guerra, le vedove ed i figli dei militari che fossero morti nella guerra medesima, o per conseguenza immediata di essa, potranno prevalersi delle disposizioni della presente legge,» ecc.

Chi approva questo articolo così emendato, voglia sorgere. (È approvato.)

Con ciò sarebbe compiuto l'esame della legge, se non rimanesse da esaminare la tariffa, e quindi l'articolo 38 il quale è stato rimandato alla Commissione. Io propongo perciò al Senato di radunarsi domani ad luogo per compiere l'esame di questa legge, la quale probabilmente non si occuperà lungo tempo, e quindi di passare nella sala delle conferenze, e negli uffici onde esaminare la legge di cui è stata questa legge decretata l'urgenza.

Un senatore. Mi pare che si potrebbe anche esaminare la legge presentatagli sul pest e misure.

PRESIDENTE. E l'una e l'altra.

La seduta è sciolta alle ore 3.

Ordine del giorno per la tornata di domani

Continuazione della discussione sulla legge delle pensioni dei militari in ritiro.